

Prot. n. L66/RNS  
Bologna, 12 maggio 2021

**Oggetto:**

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.**

**Sommario**

*A distanza di pochi giorni, l'I.n.p.s. interviene con diversi atti in ordine agli esoneri contributivi, riconosciuti ai datori di lavoro che non richiedono l'intervento di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologia da Covid-19, ai sensi del Decreto Ristori e della Legge di Bilancio per il 2021.*

Il legislatore ha inserito, anche nella legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai commi 306<sup>(1)</sup> e seguenti, ulteriori disposizioni agevolative in favore di quei datori di lavoro che non si avvalgono delle nuove 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 300 e seguenti della medesima legge di bilancio.

In merito è intervenuto l'I.n.p.s. con la Circolare n. 30 del 19 febbraio 2021 (**allegato 1**) per fornire le prime interpretazioni ed indicazioni procedurali per consentire ai datori di lavoro la fruizione dell'esonero contributivo, nell'attesa del rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Pochi giorni prima, e più precisamente, l'11 febbraio 2021, l'I.n.p.s. aveva emanato la Circolare n. 24 (**allegato 2**), con cui ha reso note le "prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo". Si tratta, anche in questo caso, dell'esonero contributivo, disciplinato dall'art. 12, commi 14 e 15 del decreto legge n. 137/2020 (**Legge n. 176/2020**)<sup>(2)</sup>, riconosciuto in favore di quei datori di lavoro che hanno rinunciato all'utilizzo degli ammortizzatori sociali di cui al medesimo decreto legge n. 137/2020.

In merito al beneficio riconosciuto da tale ultima disposizione, in data 6 maggio 2021, con Messaggio n. 1836 (**allegato 3**), l'I.n.p.s. ha informato del **rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea con decisione C(2021) 1376 final dello scorso 23 febbraio 2021**, rendendo note, al contempo, le istruzioni operative per la fruizione in concreto del beneficio stesso.

Per una migliore analisi delle disposizioni normative sopra citate, si riporta il seguente schema:

**Decreto legge n. 137/2020 (Legge n. 176/2020)**

**Legge 30 dicembre 2020, n. 178**

<b>Art. 12, comma 14</b>	<b>Art. 1, comma 306</b>
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che <u>non richiedono i trattamenti di cui al comma 1</u> , ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto <b>l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico</b> di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,) per un <b>ulteriore periodo massimo di</b>	Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che <u>non richiedono i trattamenti di cui al comma 300</u> , ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto <b>l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104</b> , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un <b>ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021</b> , nei limiti delle

<sup>(1)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L13 – del 22 gennaio 2021.

<sup>(2)</sup> Si vedano le Circolari dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS 05 – del 13 gennaio 2021 e prot. RNS L139 – del 30 ottobre 2020.



**quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021**, nei limiti delle **ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

ore di integrazione salariale **già fruita nei mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Dal precedente schema è evidente che l'impostazione dell'esonero contributivo disciplinato da entrambe le disposizioni sopra richiamate è quella di cui all'art. 3 decreto legge n. 104/2020.

Ulteriori elementi che accomunano entrambi gli esoneri contributivi di cui sopra sono:

1. sia l'esonero contributivo di cui all'art. 12, commi 14 e 15 del decreto legge n. 137/2020, sia quello disciplinato dai commi 306 e segg. della Legge di bilancio per il 2021, si traducono in **"aiuti"** che non essendo rivolti alla generalità delle imprese e dei lavoratori, risultano **sottoposti** alla generale **disciplina in materia di aiuti di stato** ed, in particolare, al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Ad oggi, **si è ancora in attesa** dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea in ordine **all'esonero disciplinato dalla Legge n. 178/2020**, essendo, come sopra precisato, stata rilasciata l'autorizzazione in ordine all'esonero di cui al decreto legge n. 137/2020;
2. entrambi gli incentivi in esame risultano compatibili con altri incentivi di carattere previdenziale, fatte salve espresse previsioni di segno contrario, di cui si dirà nel prosieguo della presente;
3. entrambi gli esoneri contributivi sono **alternativi ai trattamenti di integrazione salariale** disciplinati dalle differenti disposizioni normative, con riferimento alla medesima unità produttiva; conseguentemente, l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legge n. 137/2020 ed alla Legge n. 178/2020 comporta l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di beneficiare dei citati esoneri. **Non** risulta invece **preclusa** la possibilità di presentare domanda per **ammortizzatori sociali ordinari**, aventi causale diversa dal Covid-19, in concomitanza o contestualmente alla richiesta dell'agevolazione contributiva in commento;
4. in caso di **cessione di ramo di azienda** gli esoneri in esame permangono in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento del diritto all'esonero al datore di lavoro cessionario. Il cedente potrà avvalersi del beneficio in argomento solo in relazione ai lavoratori risultanti ancora in forza allo stesso dopo la cessione; diversamente, in caso di  **fusione** per incorporazione o per unione, l'esonero contributivo potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione o dall'incorporante, in ragione del "percorso di unione" che si realizza con tale operazione societaria straordinaria.

### ***Datori di lavoro beneficiari***

**Diverso** è, invece, il campo di applicazione del beneficio in esame. Risulta, infatti, che:

- ✓ l'art. **12 del decreto legge n. 137/2020** individua i beneficiari dell'esonero nei datori di lavoro privati che, come precisato dall'I.n.p.s. con la Circolare n. 24/2021, hanno il **teorico diritto ad avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale** introdotti da tale decreto. Si tratta, come si ricorderà, di quei datori ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 104/2020 (*Legge n. 126/2020*), decorso il periodo autorizzato. In sostanza si tratta di quei datori di lavoro a cui sono state autorizzate le prime 9 settimane di trattamento di integrazione salariale e le seconde 9 settimane di cui al citato "Decreto Agosto".

Ancora, possono avvalersi di tale agevolazione i datori di lavoro operanti nei settori interessati dal **DPCM 24 ottobre 2020<sup>(3)</sup>**, con il quale è stata disposta la chiusura o la limitazione di talune attività economiche e produttive al fine di contenere la diffusione dei contagi. Si tratta delle attività individuate dai codici Ateco riportati negli allegati 1 (**allegato 4**) e 2 (**allegato 5**) del più volte richiamato decreto legge n. 137/2020.

In ogni caso, i datori di lavoro sopra individuati devono aver già fruito dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, Assegno Ordinario, Cassa in deroga) nel mese di **giugno 2020**; più precisamente,

<sup>(3)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione prot. RNS L 138 – 27 ottobre 2020.



l'esonero può essere goduto in relazione **alle medesime matricole interessate dalla fruizione degli ammortizzatori sociali** nel corso del predetto mese di giugno 2020, a nulla rilevando che i lavoratori posti in ammortizzatore in detto mese siano o meno ancora in forza.

Anche con riferimento all'ipotesi di esonero in commento i datori di lavoro che teoricamente ne possono beneficiare sono coloro che **NON** richiedono i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario, quale prestazione del Fondo di integrazione salariale e la cassa integrazione in deroga (artt. da 19 al 22 quinquies del decreto legge n. 18/2020 (*Legge n. 27/2020*)); conseguentemente, utilizzando le parole dell'Istituto: *"... al fine di identificare l'ambito di potenziale operatività del nuovo esonero, come anticipato in premessa, occorre tenere in considerazione il fatto che la misura agevolativa possa trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l'opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione"*. Sarà necessario, quindi, verificare se il datore di lavoro concretamente può essere considerato beneficiario degli ammortizzatori disciplinati dal comma 1<sup>(4)</sup> dell'art. 12 del decreto legge n. 137/2020.

Al fine di individuare il concreto perimetro al cui interno verificare la possibilità di fruizione dell'esonero contributivo in commento si deve, altresì, tener conto di quanto disposto dall'art. 12, comma 15 del medesimo decreto legge n. 137/2020, il quale recita: *"I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio"*.

Da quanto sopra, ne consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro avesse rinunciato in tutto o in parte all'esonero di cui all'art. 3 del decreto legge n. 104/2020 ed avesse conseguentemente fruito di ammortizzatori, il medesimo datore di lavoro acquisirebbe la teorica possibilità di fruire dell'esonero di cui all'art. 12 del decreto legge n. 137/2020, sempre che "rinunci" alla richiesta di un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali disciplinati dal medesimo articolo 12.

Evidenzia l'I.n.p.s., pertanto, **che non possono avvalersi dell'esonero in commento** quei datori di lavoro che:

- i. si sono interamente ed esclusivamente avvalsi dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 del decreto legge n. 104/2020, in quanto tali soggetti non sono nella teorica possibilità di ricorrere ai trattamenti di cui al comma 1, dell'art. 12, come sopra esposto, salvo il caso in cui gli stessi appartengano ad uno dei settori interessati dal DPCM 24/10/2020;
- ii. **NON hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale del Decreto Agosto**, sempre che non si tratti di quei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del sopracitato DPCM.

Per completare il campo di applicazione dell'esonero in commento, l'I.n.p.s., con Messaggio n. 1836/2021, ha evidenziato che nella *Decisione C (2021) 1376 final* del 23 febbraio 2021 vengono **esclusi dalla possibilità di avvalersi dell'esonero** in trattazione le **imprese operanti nel settore finanziario**. In

<sup>(4)</sup> *"I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui al presente comma"*.



particolare, le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione “NACE al settore “K” – Finanziaria and insurance activities”.

Precisa l’I.n.p.s. che detta sezione “K”, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della divisione “K” della classificazione ATECO 2007 (**allegato 6**).

✓ Il **comma 306 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020** individua i datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo in esame, semplicemente, in tutti coloro che **NON richiedono** i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa integrazione in deroga e che, al contempo, abbiano fruito degli stessi almeno in parte, nei mesi di maggio e giugno 2020. Precisa l’I.n.p.s., con la Circolare n. 30/2021, che diversamente dalla disciplina introdotta dal decreto legge n. 137/2020, i nuovi trattamenti di integrazione salariale, di cui alla Legge di Bilancio per il 2021, spettano ai datori di lavoro che, ai sensi del comma 300<sup>(5)</sup> della medesima legge, riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi che siano riconducibili all’emergenza epidemiologia, a nulla rilevando i “precedenti utilizzi di ammortizzatori sociali”, senza quindi circoscriverne ulteriormente la possibilità di utilizzo.

Viene solamente rimarcato il **regime di alternatività** tra il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fruizione dell’esonero contributivo, da cui ne scaturisce ovviamente l’impossibilità, con riferimento alla medesima unità produttiva, come sopra anticipato, di ricorrere contemporaneamente all’esonero contributivo ed agli ammortizzatori sociali.

E’ invece possibile, per il datore di lavoro, ricorrere all’esonero contributivo per talune unità produttive ed agli ammortizzatori sociali per altre e diverse unità.

Ratio della disposizione in esame, come peraltro anche quella delle precedenti discipline, è incentivare i datori di lavoro a NON scegliere il ricorso a strumenti a sostegno del reddito connessi all’emergenza epidemiologica, avendone le condizioni.

Afferma, inoltre, l’I.n.p.s. che, il beneficio contributivo in esame può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che rinunciano all’utilizzo del residuo esonero di cui all’art. 12 del decreto legge n. 137/2020 e non intendano ricorrere agli ammortizzatori sociali di cui alla Legge di Bilancio, in virtù di quanto sancito dal comma 307 della stessa, che recita: *“I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo”*.

Alla data odierna non è ancora stato precisato dall’I.n.p.s. come esercitare detta “rinuncia all’esonero”.

Da una lettura sistematica delle disposizioni in materia di esonero contributivo alternativo alla fruizione degli ammortizzatori sociali, pare potersi affermare che, qualora il datore di lavoro avesse già beneficiato dell’esonero contributivo di cui all’art. 3 del decreto legge n. 104/2020, **non abbia la possibilità** di fruire

<sup>(5)</sup> *“I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma”*.



dell'esonero di cui all'art. 12 del decreto legge n. 137/2020, non avendo la teorica possibilità di ricorrere agli ammortizzatori disciplinati dallo stesso ultimo decreto.

Diversamente, si ritiene che il medesimo datore di lavoro **abbia la possibilità di fruire dell'esonero contributivo di cui al sopra citato comma 306**, non essendo richieste particolari condizioni per la fruizione degli ammortizzatori sociali disciplinate dalla medesima Legge di Bilancio, se non la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa nei mesi di maggio e giugno 2020 e la rinuncia al ricorso dei nuovi ammortizzatori sociali connessi all'emergenza sanitaria in corso di cui alla Legge n. 178/2020.

Anche in tale circostanza, l'Istituto ribadisce che l'esonero in argomento può essere fruito per le medesime matricole per le quali, nei mesi di maggio e giugno 2020, il datore di lavoro abbia fatto ricorso ai predetti ammortizzatori, a nulla rilevando il fatto che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell'esonero siano gli stessi che furono collocati in cassa integrazione.

### **Quantificazione dell'esonero contributivo**

Come sopra anticipato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto nelle seguenti misure:

<b>Decreto legge n. 137/2020 (Legge n. 176/2020)</b>	<b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b>
<b>Art. 12, comma 14</b>	<b>Art. 1, comma 306</b>
L'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nei limiti delle <b>ore di integrazione salariale</b> già fruito nel mese di <b>giugno 2020</b> , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.	L'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nei limiti delle <b>ore di integrazione salariale</b> già fruito, anche solo parzialmente, nei mesi di <b>maggio e giugno 2020</b> , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L'importo dell'agevolazione è pari alla <b>contribuzione piena</b> a carico del datore di lavoro <b>non versata</b> relativamente alle ore di ammortizzatore sociale godute nel citato <b>meese di giugno 2020</b> . Tale ammontare rappresenta il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale.	L'importo dell'agevolazione è pari alla <b>contribuzione piena</b> a carico del datore di lavoro <b>non versata</b> relativamente alle ore di ammortizzatore sociale godute nei <b>mesi sopracitati</b> . Tale ammontare rappresenta il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale.
Detto importo, che può essere fruito fino al mese di <b>gennaio 2021</b> e per un ulteriore periodo massimo di <b>4 settimane</b> , deve essere riparametrato ed applicato su base mensile, nei limiti della contribuzione dovuta.	Detto importo, che può essere fruito entro il <b>31 marzo 2021</b> e per un ulteriore periodo massimo di <b>8 settimane</b> , deve essere riparametrato ed applicato su base mensile, nei limiti della contribuzione dovuta.
L'esonero contributivo concretamente spettante è pari al <b>minore importo</b> tra la contribuzione a carico del datore di lavoro teoricamente dovuta per le <b>ore di integrazione salariale</b> fruito nel mese di <b>giugno 2020</b> e la contribuzione dovuta e sgravabile nelle singole mensilità in cui il datore si avvale dell'agevolazione stessa.	L'esonero contributivo concretamente spettante è pari al <b>minore importo</b> tra la contribuzione a carico del datore di lavoro teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruito nei <b>mesi di maggio e/o di giugno 2020</b> e la contribuzione dovuta e sgravabile nelle singole mensilità in cui il datore si avvale dell'agevolazione stessa.
Anche con riferimento all'agevolazione contributiva disciplinata da entrambe le citate disposizioni, l'I.n.p.s., con i rispettivi atti, ha precisato che l'ammontare effettivo dell'esonero è determinato considerando sia le ore di integrazione salariale fruito mediante conguaglio che quelle a pagamento diretto e la retribuzione persa deve essere <b>incrementata di ratei delle mensilità aggiuntive</b> .	
Ai fini del calcolo suddetto, deve essere assunta la <b>contribuzione piena astrattamente dovuta</b> dal datore di lavoro, senza considerare eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle diverse citate mensilità.	





Pertanto:

a) con riferimento all'esonero di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legge n. 137/2020, il datore di lavoro deve:

quantificare la retribuzione persa per cassa integrazione fruita nel mese di <b>giugno 2020</b>	sul risultato <b>ottenuto</b> applicare l'aliquota contributiva a suo carico
---	--

b) con riferimento all'esonero di cui al comma 306 dell'art. 1, della Legge n. 178/2020, il datore di lavoro deve:

quantificare la retribuzione persa per cassa integrazione fruita nei mesi di <b>maggio e/o giugno 2020</b>	sul risultato <b>ottenuto</b> applicare l'aliquota contributiva a suo carico
--	--

### **Individuazione della contribuzione**

In entrambe le Circolari in commento, l'Istituto previdenziale individua quali sono le contribuzioni sulle quali **NON opera l'esonero**. Si tratta:

- i. dei premi e dei contributi I.n.a.i.l., come peraltro espressamente previsto da entrambe le discipline in esame;
- ii. del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (contributo TFR), ai sensi dell'art. 1, comma 755, L. n. 296/2006;
- iii. del contributo, quando dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29<sup>(6)</sup> (Fondo di integrazione salariale) del D.l.vo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4<sup>(7)</sup>, del medesimo decreto legislativo.
- iv. del contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- v. dei contributi che non hanno natura previdenziale come quelli concepiti per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. A titolo esemplificativo si ricorda il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria<sup>(8)</sup>.

### **Condizioni per la legittima fruizione**

Al pari delle altre agevolazioni contributive, nonché dell'esonero di cui all'art. 3 del decreto legge n. 104/2020, sia l'esonero contributivo di cui all'art. 12, comma 14 del decreto legge n. 137/2020 (Legge n. 176/2020), sia quello disciplinato dal comma 306, dell'art. 1 della Legge n. 178/2020) competono a condizione che il datore di lavoro:

- a) sia in possesso del documento unico di regolarità contributiva (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale);
- b) non abbia violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetti gli altri obblighi di legge;

<sup>(6)</sup> Si tratta dell'aliquota dello 0,65%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e dello 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

<sup>(7)</sup> Titolo II Fondi di solidarietà

Articolo 33 Contributi di finanziamento

*“Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi”.*

<sup>(8)</sup> Si veda la Circolare I.n.p.s. n. 40/2018, in materia di Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



- c) rispetti gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quale ulteriore condizione per la fruizione degli esoneri contributivi in esame, il legislatore ha sposto in capo al datore di lavoro l'obbligo "del divieto di licenziamento" di cui all'art. 12, commi 9<sup>(9)</sup> e 10<sup>(10)</sup> del decreto legge n. 137/2020 (*Legge n. 176/2020*) ed all'art. 1, commi 309<sup>(11)</sup> e 310<sup>(12)</sup> della Legge n. 178/2020, con riferimento ai licenziamenti sia collettivi sia individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre ovviamente alla già evidenziata "rinuncia" alla fruizione degli ammortizzatori sociali, divieto che si protrae per tutti i diversi periodi di fruizione del beneficio contributivo.

Precisa ancora l'Istituto che, il rispetto del predetto divieto deve essere osservato con riferimento all'**intera matricola aziendale** e nel caso in cui il datore di lavoro violi il divieto medesimo, il beneficio contributivo verrà revocato con effetto retroattivo.

Ricorda l'I.n.p.s., infine, che gli esoneri disciplinati da entrambe le disposizioni normative sopra citate possono essere cumulati con altri esoneri o riduzioni contributive, nei limiti comunque della contribuzione previdenziale dovuta; tuttavia, in ragione del fatto che tale agevolazione si concretizza in un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti:

- delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 (art. 12 decreto legge n. 137/2020);
- delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (comma 306, Legge n. 178/2020),

la cumulabilità con altre agevolazioni **può trovare applicazione solo nel caso in cui residuino contribuzioni da versare**, nei limiti sempre della contribuzione dovuta.

In particolare, con la Circolare n. 30/2021, relativa all'esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Bilancio per il 2021, l'I.n.p.s. precisa, altresì, quanto segue:

- ⇒ il predetto cumulo opera sia con riferimento ad altre **agevolazioni contributive** (esemplificativamente l'incentivo del 50% per l'assunzione di over 50, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11 della L. n- 92/2012), sia con riferimento ad incentivi di tipo economico (a titolo di esempio: incentivo all'assunzione di lavoratori disabili, ex art. 13 della L. n. 68/1999 e incentivo all'assunzione di lavoratori percettori di Naspi, art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012);
- ⇒ per quanto riguarda **l'ordine con cui deve essere operato il cumulo tra i diversi esoneri**, il medesimo cumulo deve tener conto dell'**ordine cronologico** con cui sono state approvate le norme disciplinanti le varie agevolazioni, tenuto conto che, l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula con i precedenti in relazione alla residua contribuzione dovuta. Nel caso in cui, quindi, si voglia cumulare

<sup>(9)</sup> "Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto".

<sup>(10)</sup> "Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

<sup>(11)</sup> "Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

<sup>(12)</sup> "Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".



l'esonero contributivo per la rinuncia all'integrazione salariale con altre agevolazioni, con riferimento al medesimo lavoratore, detto esonero viene applicato in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonera ad altro titolo. Esemplicativamente, l'Istituto riporta la seguente fattispecie: "... nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall'articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell'abbattimento del 50% della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa".

Ancora: "Laddove, invece, le previsioni normative prevedano **un abbattimento totale** della contribuzione datoriale - come nel caso dell'esonero per l'assunzione di donne previsto dalle legge n. 92/2012 e modificato in via sperimentale dall'articolo 1, commi 16-19, della legge n. 178/2020 - l'esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all'assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici **solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile** (si ricorda, al riguardo, che l'agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali ma nel limite di 6.000 euro annui)".

⇒ Nel caso in cui le agevolazioni teoricamente applicabili siano state introdotte nell'ordinamento giuslavoristico **contemporaneamente**, a titolo di esempio si indica la c.d. "Decontribuzione Sud"<sup>(13)</sup>, l'esonero contributivo di cui possono beneficiare i datori di lavoro che rinunciano ai trattamenti di integrazione salariale **preclude l'applicazione della citata decontribuzione**, per tutto il periodo di fruizione dell'esonero stesso; resta inteso che, al termine dell'utilizzo del medesimo esonero, il datore di lavoro, qualora in possesso dei requisiti necessari, può accedere alla Decontribuzione sud per il periodo di spettanza.

#### **Applicabilità dell'esonero contributivo**

Per quanto riguarda l'operatività degli esoneri contributivi di cui si è detto, **solo quello disciplinato dai commi 14 e 15 dell'art. 12 del decreto legge n. 137/2020** (Legge n. 176/2020) è **applicabile**, in quanto, come anticipato in premessa, il predetto aiuto è stato autorizzato con **Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021** ed in conseguenza, l'I.n.p.s., con il più volte citato Messaggio n. 1836/2021, ha reso note le istruzioni operative.

I datori di lavoro sono tenuti pertanto ad inoltrare all'Istituto **un'istanza per l'attribuzione del codice autorizzazione "2Q"** che assume il più ampio significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020".

Tale istanza dovrà essere presentata tramite la funzionalità "Contatti" del "cassetto bidirezionale", selezionando la voce "Assunzioni agevolate e sgravi" - "Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020".

Nella medesima istanza i datori di lavoro dovranno dichiarare:

- di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19;
- di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità;
- l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La **richiesta** di attribuzione del citato codice autorizzazione dovrà essere **inoltrata prima** della trasmissione della **denuncia contributiva relativa al primo periodo** retributivo in cui si intende esporre l'esonero alternativo ai trattamenti di integrazione salariale.

All'atto della compilazione dell'istanza il datore di lavoro dovrà scegliere, con riferimento alla medesima matricola, ovvero alla medesima unità produttiva se fruire dell'ammortizzatore sociale "emergenziale", ovvero dell'esonero contributivo.

<sup>(13)</sup> Commi da 161 a 168 della Legge n. 178/2020.





Verificata l'effettiva **NON fruizione** dei predetti ammortizzatori l'operatore Inps di sede attribuirà il codice autorizzazione "2Q", con validità dal **mese di aprile 2021, sino a tutto agosto 2021** e ne darà informazione al datore di lavoro tramite il Cassetto bidirezionale.

Precisa, infine, l'I.n.p.s. che tenuto conto della durata massima dell'esonero di cui all'art. 12 del decreto legge n. 137/2020, pari come detto a **quattro settimane**, il medesimo potrà essere fruito anche **interamente** sulla denuncia contributiva di una **singola mensilità**, sempre che sussista la capienza.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione del flusso UniEmens, si rinvia all'attenta lettura del Messaggio n. 1836/2021, paragrafo 2.1 (datore di lavoro privato con dipendenti iscritti alle gestioni private) e 2.2 (datore di lavoro privato con dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche).

Diversamente, per quanto riguarda l'**esonero disciplinato dalla Legge di Bilancio per il 2021**, il medesimo **NON risulta al momento applicabile**, in quanto è ancora mancante la preventiva autorizzazione della Commissione europea e le conseguenti istruzioni dell'Istituto previdenziale.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) ***Circolare 19 febbraio 2021, n. 30***
- 2) ***Circolare 11 febbraio 2021, n. 24***
- 3) ***Messaggio 6 maggio 2021, n. 1836***
- 4) ***Allegato 1 - decreto legge n. 137/2020 (legge n. 176/2020)***
- 5) ***Allegato 2 - decreto legge n. 137/2020 (legge n. 176/2020)***
- 6) ***Sezione "K" della Nace – classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea***

**Allegato 4**
**Allegato 1**  
**Codici ATECO**

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%



900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011 - Attività di fotoreporter	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201 - Corsi di danza	100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992 - Attività delle guide alpine	200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato	100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%



910200 - Attività di musei	200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

### Allegato 5

#### Allegato 2

Contributo a fondo perduto - Codici ATECO  
(articolo 1-bis)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%



47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%